

ALLEGATO A)

AVVISO PUBBLICO FONDO NAZIONALE PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE

Si rende noto che il Comune di Chiavari in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale Liguria n. 958 del 18 ottobre 2016 e al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 ex L. n. 124 del 28 ottobre 2013 e a seguito della Determina Dirigenziale n. 296 del 12.12.2016

Indice avviso pubblico

finalizzato all'erogazione di contributi per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole nei confronti di nuclei familiari morosi per la sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per i quali è stata attivata procedura di rilascio.

Le cause della sopra descritta morosità incolpevole sono le seguenti:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Le predette cause di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, sono da intendersi come elenco esemplificativo e non esaustivo rispetto ad altri possibili motivi di impoverimento familiare.

Dalla data di pubblicazione all'Albo on line sarà possibile presentare domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti di partecipazione

E' consentito l'accesso ai contributi purchè il richiedente, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) avere un reddito I.S.E non superiore ad Euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E non superiore ad Euro 26.000,00;
- 2) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- 3) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali

A1, A8 e A9) e risieda, o abbia risieduto nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, ubicato sul territorio comunale, da almeno un anno;

4) residenza nel Comune di Chiavari, cittadinanza italiana, di un paese dell'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno;

5) non titolarità, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Il requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo familiare del richiedente.

Art. 2 - Autocertificazione dei requisiti e Documentazione da presentare

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art.1 del presente avviso. A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n°445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Al modulo di domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- ⑩ copia della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
- ⑩ copia del contratto di locazione, relativo all'alloggio oggetto del procedimento esecutivo, debitamente registrato;
- ⑩ atto di intimazione di sfratto con convalida dello sfratto da parte del Tribunale competente;
- ⑩ documentazione attestante la condizione di morosità incolpevole;
- ⑩ copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Inoltre:

- ⑩ dichiarazione di rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile da parte del locatore o del suo legale rappresentante; (Allegato C)
- ⑩ dichiarazione di consenso al differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso da parte del locatore o del suo legale rappresentante; (Allegato D)

ovvero

- ⑩ dichiarazione del locatore alla stipula di un nuovo contratto di locazione. (Allegato E)

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente bando potrà essere presentata - a partire dal giorno **15 Dicembre 2016 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili** - essere compilata unicamente sui Moduli predisposti dal Comune di Chiavari, corredata della documentazione richiesta e presentata con le seguenti modalità:

- all'Ufficio Protocollo del Comune
 - inviata a mezzo Raccomandata A.R. (farà fede la data impressa nel timbro postale);
- I moduli potranno essere reperiti presso l' **Ufficio Casa sito in Piazzale San Francesco 1** nei giorni di **LUNEDI', MERCOLEDI', VENERDI e SABATO** dalle ore **9.00** alle ore **12.00** o sul sito internet del Comune di Chiavari: www.comune.chiavari.ge.it

La mancata sottoscrizione della domanda e/o assenza della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione al bando

Art. 4 - Istruttoria delle domande

L'Ufficio procede all'istruttoria delle domande pervenute secondo i criteri previsti dal bando, verificando il possesso dei requisiti di partecipazione e stabilendo l'importo da erogare sulla base dei criteri di cui al successivo art 5.

A seguito dell'istruttoria delle domande, l'Ufficio provvederà a comunicare ai richiedenti l'esito delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti di accesso e alle condizioni di incolpevolezza secondo quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2016 e dalla D.G. Regionale 958/2016, nonché l'aderenza al progetto e l'ammissione al contributo.

L'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo verrà trasmesso, come previsto dall'art. 6 del Decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Art. 5 - Erogazione del contributo

1) Il Contributo verrà erogato secondo i seguenti criteri:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente cedibile di euro 12.000,00.

2) I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 potranno essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto ovvero tramite un piano personalizzato elaborato con il richiedente, nei limiti degli importi massimi stabiliti e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 6 – Criteri preferenziali

a) Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia :

- ultrasettantenne
- minore
- con invalidità accertata per almeno il 74%
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale

b) Il Comune, pur nel rispetto dei criteri preferenziali previsti, può provvedere alla concessione dei contributi anche in base ad una valutazione complessiva che tenga conto:

- della data stabilita per l'esecuzione dello sfratto
- dell'adesione dell'inquilino a progetti individualizzati proposti dall'Agenzia sociale per la casa o dai Servizi Sociali e inerenti la situazione alloggiativa
- della riduzione della capacità economica complessiva del nucleo familiare al momento della presentazione dell'istanza tale per cui l'incidenza del canone sostenuto sul reddito complessivo lordo superi la misura del 30%.

Art. 7 - Incompatibilità

1) Il contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5 della Legge 28 ottobre 2013 n. 124 non può essere cumulato ai benefici del Fondo di sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo";

2) L'ambito di applicazione del beneficio economico non comprende gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati ai sensi della Legge Regionale 10/2004.

Art. 8 - Controlli e Sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga che il contenuto della autocertificazione non corrisponda alla realtà o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 D.P.R. n. 445/2000). Inoltre ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. **L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite gravate di interessi legali.**

Art. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

I dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sè e per i componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli 'sensibili' di cui agli artt. 4 e 20 del citato D.Lgs, verranno trattati per le finalità connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte del Comune e degli Enti che hanno stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Il trattamento sarà effettuato in modo cartaceo ed informatico.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà il rigetto dell'istanza. Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità. Il titolare del trattamento è il Comune di Chiavari, Il Responsabile del Procedimento è _____. In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.

Art. 10 - Norma Finale

La partecipazione al Fondo Nazionale per la Morosità Incolpevole, di cui al presente avviso pubblico, è consentita solo una volta e fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnate al Comune di Chiavari con D.G.R. n. 958 del 18 ottobre 2016.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016 "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124."